

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	190		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (539) . . . . .	190		
PRESIDENTE . . . . .	190		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Proroga di benefici tributari in materia di edilizia. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (528) . . . . .	191		
PRESIDENTE . . . . .	191, 192, 193, 194		
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	191, 193, 194		
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	191, 194		
ALPINO . . . . .	191		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	192, 193		
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	193		
CHIARAMELLO . . . . .	194		
<b>Disegno di legge: (Discussione e approvazione):</b>			
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (512) . . . . .	194		
PRESIDENTE . . . . .	194, 195, 196, 197, 198, 199, 200		
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	194, 195, 196, 198		
ROSINI . . . . .	195, 196, 198, 200		
		SELVAGGI . . . . .	195, 196
		GRIMALDI . . . . .	195, 199
		ALPINO . . . . .	195, 199
		CAVALLARI VINCENZO . . . . .	195, 197, 198
		PRETI . . . . .	195
		ANGIOY . . . . .	196
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	196, 197, 198, 199
		<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Senatore STURZO: Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (495) . . . . .	200
		PRESIDENTE . . . . .	200, 202, 204, 205, 206, 207
		BERZANTI, <i>Relatore</i> . . . . .	200, 204, 205, 206
		SEMERARO GABRIELE . . . . .	202
		CAIATI . . . . .	202, 206
		VICENTINI . . . . .	202, 203
		TURNATURI . . . . .	202, 206
		ASSENNATO . . . . .	203, 204, 206
		SELVAGGI . . . . .	203, 204
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	203, 204, 206, 207
		DE MARTINO CARMINE . . . . .	205, 206
		ROSINI . . . . .	205, 206
		<b>Disegno di legge: (Discussione e approvazione):</b>	
		Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B), della legge 4 maggio 1951, n. 306. (282) . . . . .	208
		PRESIDENTE . . . . .	208
		CHIARAMELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	208

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

**La seduta comincia alle 17.**

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Farinet, Mastino Gesumino e Pirastu sostituiscono, nella seduta odierna, rispettivamente, i deputati Biasutti, Avanzini e Bigi.

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (539).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953.

Riferirò io stesso su questo provvedimento, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa estate, in seguito ad agitazioni da parte dei dipendenti statali, non potendo concedere a questi un aumento degli emolumenti, occorrendo per far ciò una legge, venne anticipata ai dipendenti stessi metà della tredicesima mensilità; sicché a fine d'anno gli statali avrebbero dovuto avere soltanto il pagamento dell'altra metà. Venne però stabilito, con legge 12 dicembre 1953, n. 905, di corrispondere la mensilità intera, mentre l'anticipazione della mezza mensilità venne computata a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

Per quanto riguarda i Magistrati della Magistratura ordinaria e militare, delle Magistrature amministrative e dell'Avvocatura dello Stato, la tredicesima mensilità non compete perché, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, fu disposto che per i Magistrati venissero conglobate tutte le indennità in un'unica voce.

Ora, siccome gli altri dipendenti statali avevano avuto una mezza mensilità a titolo di aumento sui futuri miglioramenti economici, si è reso necessario disporre un eguale

trattamento per la Magistratura: da qui l'origine del presente disegno di legge.

Per quanto attiene alla misura, mentre i dipendenti statali ebbero mezza della tredicesima mensilità, per i Magistrati, non potendosi fare riferimento ai gradi e stabilire mezza mensilità dello stipendio-base e volendosi corrispondere, d'altra parte, una somma proporzionalmente pari a quella corrisposta agli altri dipendenti statali, si è fatta una proporzione aritmetica e si è trovato che, proporzionalmente a quanto è stato corrisposto agli statali, la somma da corrispondere ai Magistrati rappresenta il 30 per cento.

Questo provvedimento fu già approvato dal Senato il 18 dicembre 1953, e l'anticipazione di cui trattasi si sarebbe dovuta pagare nel mese di dicembre: viene quindi al nostro esame con enorme ritardo; da qui l'opportunità di approvarlo urgentemente, trattandosi anche di un provvedimento che trae le sue origini da quanto ho precedentemente accennato.

Circa la copertura della spesa l'articolo 2 dispone che ad essa si farà fronte con le somme che deriveranno dall'applicazione del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, recante modificazione al regime fiscale degli oli minerali.

Per le ragioni dianzi dette, prego i colleghi di voler dare la loro adesione al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è attribuito, ad integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un miglioramento pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

Per le modalità della corresponsione di tale miglioramento provvederanno, con apposito decreto, i Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni dipendente dall'applicazione della pre-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

sente legge si provvederà con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga di benefici tributari in materia di edilizia. (Approvato dal Senato). (528).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga di benefici tributari in materia di edilizia.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei mettere i colleghi a conoscenza dell'origine del presente disegno di legge sul quale la VIII Commissione permanente (Lavori pubblici) ha espresso parere favorevole.

I colleghi ricorderanno che i benefici fiscali in materia di edilizia sono scaduti con il 31 dicembre 1953. In una delle ultime sedute della Commissione finanze e tesoro del Senato, non potendosi prendere in esame il disegno di legge abbastanza complesso predisposto dal Ministero delle finanze d'accordo con quello dei lavori pubblici, si pensò bene di approvare un articolo unico contenente la proroga delle esenzioni per tre mesi e cioè fino al 31 marzo 1954.

Venni, nel dicembre scorso, pregato dal Ministro dei lavori pubblici di riunire la nostra Commissione per procedere all'approvazione di questo articolo unico. Ma siccome si tratta di una materia molto importante e poiché la nostra Commissione è abituata a lavorare con molta ponderazione, proposi di rielaborare il testo del disegno di legge ministeriale, che è, come ho già detto, abbastanza complesso, non appena ciò fosse stato possibile.

Non potevo pensare, allora, che, a cagione delle note vicende politiche, sarebbe passato un lasso di tempo così lungo. Nel frattempo è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge sui danni di guerra, 27 di-

cembre 1953, n. 968, la quale contiene, nell'ultima parte, anche provvedimenti di carattere finanziario (esenzioni fiscali). In queste condizioni, il testo ministeriale originario presentato al Senato è stato accantonato; nel contempo si è dovuto integrare il testo dianzi citato ponendolo in correlazione alle disposizioni contenute nella legge sui danni di guerra. È per questo che ho pregato il Ministro delle finanze di inviarmi un testo definitivo e coordinato nel senso suddetto, testo qui distribuito a tutti i colleghi della Commissione e sul quale riferirà l'onorevole Turnaturi.

TURNATURI, *Relatore*. Credo che ci sia poco da aggiungere a quanto ha detto il Presidente, perché la soluzione del problema è talmente caldeggiata da tutti i settori della Camera che non ho bisogno di sollecitare dai colleghi l'onore della approvazione del nuovo testo presentato dal Governo e che costituisce il testo coordinato di tutte le disposizioni in materia.

Soltanto potrei osservare che il termine di proroga, fissato al 31 dicembre 1956, mi pare inadeguato, ove si tenga conto che siamo in un momento di notevole ripresa edilizia e che le effettive esigenze della edilizia popolare non si possono soddisfare nel giro di due anni. Mi riprometto di presentare in proposito un emendamento inteso a portare il termine di scadenza delle agevolazioni al 31 dicembre 1960.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Mi associo alla proposta del relatore di prorogare ulteriormente il termine delle agevolazioni tributarie.

ALPINO. Forse, allo stato delle cose, ci converrebbe approvare una legge per la proroga fino al 31 dicembre prossimo, rinviando l'esame dettagliato di tutto il disegno di legge ad altra seduta giacché il nuovo testo non l'abbiamo potuto esaminare con ponderazione; anche ad una prima revisione non si possono non rilevare delle incongruenze notevoli. Vorrei richiamare, per esempio, l'attenzione sul disposto dell'articolo 5, in base al quale la grande maggioranza delle case, essendo formata di 4 o 5 piani, non sarebbe ammessa ai benefici, mentre lo sarebbero soltanto i grattacieli!

PRESIDENTE. Questa materia in realtà è tutt'altro che nuova, perché ce ne siamo già occupati ampiamente a proposito di numerosi provvedimenti, in particolare della legge sui danni di guerra.

Quanto all'articolo 5, esso mi pare in contrasto stridente con una disposizione contenuta nella legge sui danni di guerra, come farò rilevare a suo tempo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare la Commissione di meditare bene prima di accogliere la proposta del relatore per una lunga proroga di questo tipo di esenzioni. L'imposta sui fabbricati è da lungo tempo in crisi, per effetto del blocco degli affitti e anche per effetto di tali esenzioni. Essa non interessa tanto, in questo momento, il bilancio dello Stato quanto quello degli enti locali, comuni e province, che effettivamente hanno una ragione delle loro difficili situazioni di bilancio nel fatto che le addizionali all'imposta sui fabbricati, che rappresentavano una parte notevole delle loro entrate, si sono notevolmente ridotte.

Se le esenzioni devono essere ulteriormente concesse, lo devono essere nel limite strettamente indispensabile per venire incontro alle necessità del mercato edilizio. Potrei ricordare che già il Parlamento, soprattutto in occasione della discussione della legge sulla perequazione tributaria, aveva fatto formale invito al Governo di rivedere le troppo numerose esenzioni del sistema tributario italiano; per il che sarebbe logico concludere che mentre è in corso il lavoro per la riduzione delle esenzioni tributarie bisogna essere estremamente prudenti nel concederne di nuove. È vero che la situazione edilizia consiglia di continuare per un certo tempo ad usare lo stimolo che deriva da questo tipo di esenzioni. Ma mi sembra che prolungarlo al di là di quel momento, oltre il quale è difficile prevedere la situazione del problema edilizio, sarebbe effettivamente andare al di là dei canoni di quella giusta prudenza che particolarmente deve avere in questa materia il legislatore.

Per questi motivi, è parso al Governo che il termine del 31 dicembre 1956 sia sufficiente ad assecondare l'attuale attività edilizia. Sarà sempre possibile al legislatore, qualora fosse necessario un ulteriore intervento, rivedere il problema. D'altra parte, andare addirittura al 1960 mi sembra peccare di eccessiva larghezza, mentre concedendo una tale proroga siamo sicuri che ancora per sei anni la situazione dei bilanci degli enti locali sarà notevolmente appesantita.

Quindi, pregherei il relatore di recedere dalla sua proposta e la Commissione di considerare sufficiente per il momento la proroga di due anni oltre quello in corso.

Quanto, poi, all'osservazione fatta dall'onorevole Alpino, credo che la sua preoccupazione sia eccessiva: in sostanza non si è voluto mutare il criterio della accessorietà dei locali non adibiti ad abitazione, ufficio o negozio. Solo che al criterio precedente (reddito degli uffici o negozi non superiore ad un quarto del reddito dell'intero edificio) si è voluto sostituire il criterio equivalente della superficie non superiore ad un decimo dell'edificio, questo unicamente per una ragione tecnica, quella di agevolare le operazioni di stima.

PRESIDENTE. Poiché siamo in materia di edilizia popolare ed economica, effettivamente il termine del 31 dicembre 1954 potrebbe essere insufficiente: entro questa data bisogna presentare il programma di costruzione, sia che si applichi la legge Tupini, sia che si applichi quella Aldisio; bisogna poi trovare l'istituto per ottenere il mutuo, poi occorre, per la stipula del mutuo, avere il decreto di concessione, farlo registrare alla Corte dei conti; tutto ciò dimostra che può passare per gli adempimenti di carattere amministrativo.

Prima di dare inizio ai lavori, bisogna avere l'autorizzazione tecnica da parte degli uffici del Genio civile. Occorre mantenere lo sdoppiamento del termine, vale a dire che se decidessimo di mantenere fermo il termine del 31 dicembre 1956, saremmo costretti a spostare poi il secondo termine, quello dell'ultimo comma, al 31 dicembre 1956 per l'inizio dei lavori e al 31 dicembre 1958 per la fine dei lavori stessi. Questa è un'esigenza di carattere tecnico e legislativo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Capirei che si spostasse il termine iniziale, ma non capisco perché si debba spostare anche il termine finale.

PRESIDENTE. Per dare un tempo utile di un paio di anni per l'esecuzione dei lavori.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso rendermi conto delle necessità tecniche, però non mi rendo conto come lo spostamento del termine iniziale di un anno possa portare a uno spostamento dal 1956 al 1958 del termine finale.

PRESIDENTE. È stato sempre dato il termine di due anni.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa legge non si riferisce soltanto all'edilizia popolare, ma anche a quella di tipo civile e praticamente ad ogni tipo di costruzioni. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, da quando vige questa legislazione così favorevole,

di costruzioni di lusso, agli effetti tributari ne sono state fatte poche.

LOMBARDI RUGGERO. Se noi approviamo una legge di esenzione fiscale con scadenza 1960, i capitalisti che ora attendono per investire i loro capitali aspetteranno ancora e così il problema delle nuove costruzioni non sarà risolto.

Per quanto riguarda le osservazioni del Presidente sul termine del 31 dicembre 1956 per l'edilizia popolare, vorrei aggiungere che, oltre alla legge ancora da approvare del miliardo per nuove costruzioni, avremo i nuovi bilanci, i quali prevedono ulteriori provvedimenti a favore della legge 2 luglio 1949, n. 408, che andranno in esecuzione alla fine del 1955. Ecco perché occorre concedere un termine più largo per l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Darò ora lettura del nuovo testo proposto e precisamente dell'articolo 1 di modo che la discussione possa proseguire con una migliore conoscenza del problema:

« Il termine stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1956 ».

Qui si inserirebbe la proposta del relatore, onorevole Turnaturi, di prorogare il termine del 31 dicembre 1956 e di portarlo al 31 dicembre 1960.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario a questo nuovo termine.

TURNATURI, *Relatore*. In effetti, le preoccupazioni di natura psicologica affacciate dall'onorevole Lombardi Ruggero me le ero prospettate anche io, ma mi sono indotto a richiedere tale proroga perché nel disegno di legge e nella relazione che lo accompagna viene riconosciuto esplicitamente che si è ancora ben lontani dalla soluzione della crisi degli alloggi.

Ora, tutto lascia presumere che anche fra due o tre anni il problema non sarà ancora risolto. Non vi è dubbio che, se si vuole risolvere integralmente il problema edilizio, non bastano due anni.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema sollevato dall'onorevole Lombardi Ruggero — e che trova la mia adesione — non è tanto quello di scegliere tra una proroga breve e una lunga, agli effetti generali della soluzione del problema edilizio, quanto vedere se meglio si sti-

mola l'iniziativa nel campo delle costruzioni dando una proroga breve di volta in volta, oppure dando una proroga lunga una volta tanto che non solleciti gli investimenti rapidi.

Anche da questo punto di vista, rinnovo al relatore la preghiera di ritirare il suo emendamento.

TURNATURI, *Relatore*. Sta bene, non insisto. Ritengo però che la nostra Commissione, tra un paio d'anni, dovrà tornare a esaminare il problema.

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« Alla stessa data è prorogato il termine di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per godere delle agevolazioni fiscali relative alle costruzioni e ricostruzioni contemplate nella legge stessa ».

Debbo fare osservare che la citata legge n. 409 si occupa della ricostruzione. La disposizione relativa è stata travasata nell'articolo 60 della legge sui danni di guerra, che stabilisce l'esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

Quindi, io trovo qui una prima incongruenza, in quanto nel comma che stiamo esaminando si parla di costruzioni, mentre la citata legge n. 409 è quella che riguarda la ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra.

È chiaro che la legge sui danni di guerra non poteva contenere una data quale termine delle agevolazioni, ma è anche chiaro che una legge speciale debba prevedere tale data, anche per spronare i proprietari dei fabbricati distrutti a ricostruire entro un certo termine, al fine di godere di queste agevolazioni.

È necessario pertanto coordinare queste disposizioni. L'articolo 303 della suddetta legge n. 409 stabilisce: « Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 » (cioè la legge precedente a quella n. 409, sulla stessa materia della ricostruzione edilizia per danni bellici) « e 17 aprile 1948, n. 740. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità, purché le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955. I benefici di

cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili». Segue poi l'ultimo comma.

Per non dilungarmi troppo penserei che sarebbe opportuno sostituire il comma dianzi letto col seguente:

« Alla stessa data è fissato il termine per godere delle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

CAVALLARI VINCENZO. Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che bisogna modificare tutto, perché impostato con riferimento alla legge n. 409, mentre, come giustamente rilevava il Presidente, il riferimento deve essere fatto alla nuova legge sui danni di guerra. Io non credo che basti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1, perché anche dopo ci sono varie disposizioni contrastanti fra la legge n. 409 e quella sui danni di guerra, per esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del materiale da costruzione ed il trattamento fiscale delle costruzioni adibite ad uffici, magazzini, ecc.

Considerato che all'ordine del giorno vi sono numerosissimi provvedimenti da esaminare, non è possibile che ci mettiamo ora a rifare quasi completamente il nuovo testo; è necessario che il relatore venga qui con delle proposte precise su cui discutere. Perché noi corriamo il rischio, fra la legge n. 409, quella sui danni di guerra e il nuovo testo in discussione, di fare una legge non chiara. Sarei d'avviso di rinviare di qualche giorno l'esame del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Nel testo sottoposto al nostro esame si abroga un articolo della legge sui danni di guerra, approvata pochi giorni fa. Per evitare un'azione legislativamente così poco opportuna, il coordinamento fra i due testi sarebbe più che mai necessario.

Ora delle due, l'una: o affidare questo compito al relatore, o istituire un apposito comitato.

TURNATURI, *Relatore*. Condivido in pieno la preoccupazione degli onorevoli Cavallari Vincenzo ed Alpino. Questo testo io l'ho avuto soltanto ieri sera a tarda ora, e quindi non ho avuto il tempo di approfondire tali contrasti di carattere legislativo. Non vi è dubbio che, se vi fosse la possibilità di ottenere un breve rinvio per studiare

meglio il problema, io sarei favorevole a questa soluzione.

CHIARAMELLO. Bisognerebbe però stabilire fin d'ora la data, perché siamo all'11 marzo, cioè ormai in primavera, che è la stagione in cui si moltiplicano gli impianti dei cantieri per le costruzioni edilizie.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta, mentre, dato il carattere urgente del provvedimento, è affidata al relatore l'opera di coordinamento fra le leggi in vigore e quella in discussione. Rimane peraltro approvato il primo comma dell'articolo 1.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (512).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame, come dice il titolo, riguarda la finanza straordinaria.

All'articolo 1 è prevista la proroga di un anno rispettivamente per le rettifiche delle denunce e per gli accertamenti degli evasori.

All'articolo 2 è prevista una maggiore rateazione per dare una maggiore possibilità di reperimento del denaro liquido necessario al pagamento dell'imposta. Mi si è fatto osservare che il termine del 31 dicembre 1956, qui indicato, coincide col termine stabilito per l'accertamento da parte degli uffici degli eventuali evasori e mi è stata prospettata l'opportunità che si conceda almeno un paio d'anni di tempo. Ma io ritengo giusto che l'eventuale evasore, perseguito entro il 31 dicembre 1956, sia sottoposto anche al sacrificio della celerità nell'assolvimento del suo debito di imposta.

All'articolo 3 è proposta una rateazione di 78 rate bimestrali a favore del contribuente che ha subito danni per eventi bellici, a decorrere dal febbraio 1948.

All'articolo 4 il residuo di imposta viene diluito ancora nel tempo. Ora quando si tratta di imposta straordinaria sul patrimonio, sarebbe bene adeguare il periodo di accertamento a quello di assorbimento del debito di imposta, perché le situazioni naturalmente variano nel tempo, e allora, dato che dal momento dell'accertamento del patrimonio al momento attuale le situazioni possono essere variate, ritengo utile concedere anche questa maggiore rateazione per il residuo debito inerente all'imposta.

Prego i colleghi di approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ROSINI.** Vorrei conoscere dal relatore le ragioni della proroga.

**SELVAGGI.** Vorrei qualche precisazione sulla legittimità di questo provvedimento.

**GRIMALDI.** La legge che è scaduta il 31 dicembre 1953 prevedeva due termini di scadenza: il 31 dicembre 1953 per quanto si riferisce alla rettifica delle dichiarazioni, e il 31 dicembre 1954 per quanto riguarda le mancate dichiarazioni. Per quest'ultimo termine, che non è ancora scaduto, si può parlare di una proroga, ma per l'altro occorrerebbe fare una legge con effetto retroattivo.

**ALPINO.** Siamo di fronte ad un provvedimento che implica una proroga unilaterale dei termini per il fisco. Io vorrei fare rilevare l'opportunità di una proroga bilaterale, cioè di una riapertura dei termini nei confronti anche del contribuente.

Ormai questo tributo dura da parecchi anni, e si presenta l'opportunità di sgomberare da esso il terreno amministrativo; tutto ciò che ci può aiutare in questo compito dovrebbe essere preso in seria considerazione. Pertanto riterrei opportuno che si prorogasse il termine per l'accertamento e le rettifiche, insieme a una breve riapertura dei termini, onde poter dire di avere offerto ai contribuenti una estrema possibilità di mettersi a posto. Avremmo, cioè, dichiarazioni nuove, suppletive, molto opportune per il fisco, il quale potrà così passare alla chiusura delle pratiche.

**CAVALLARI VINCENZO.** Debbo dichiarare la mia decisa opposizione alla proposta dell'onorevole Alpino, la quale è contraria anche a un principio di giustizia e di moralità. Nello stesso momento in cui noi invitiamo il Governo a condurre un'azione per reprimere le evasioni, daremmo un premio agli evasori, in quanto faremmo comprendere a coloro che non denunciano il

loro patrimonio e il loro reddito, che possono continuare in questa loro omissione, perché vi è sempre la speranza che intervenga una proposta, come quella dell'onorevole Alpino, che darà una sanatoria agli evasori stessi.

Secondo me, è giunto il momento in Italia non di concedere sanatorie agli evasori, ma di colpirli. Per questi motivi di ordine morale, mi dichiaro decisamente contrario alla proposta dell'onorevole Alpino.

**ALPINO.** Si tratta di coloro che finora non sono colpiti, perché non hanno eseguito le denunce.

**PRETI.** Mi rendo conto che l'emendamento dell'onorevole Alpino si propone di raggiungere degli scopi che possono anche apparire buoni; però, secondo me, noi dobbiamo affermare ormai un principio di carattere generale, e pertanto, anche se si può condividere lo spirito da cui muove l'emendamento, proposto dall'onorevole Alpino, bisogna opporsi a ogni tentativo di concedere sanatorie.

**VICENTINI, Relatore.** Le ragioni che inducono ad una proroga dipendono dal fatto che l'Amministrazione non ha esaurito il proprio compito. L'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre 1955 per le rettifiche e al 31 dicembre 1956 per gli accertamenti nei riguardi degli evasori. Questo significa che nei termini attuali gli uffici non si ritengono in grado di assolvere ai loro compiti.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Alpino, io dico che quando si propone di prorogare al 31 dicembre 1954 i termini per le denunce o le rettifiche dei cespiti da parte dei contribuenti, in esenzione dalle soprattasse e penalità previste, si alimenta quella aspettativa per cui ad ogni legge vi è sempre da attendersi una proroga. Ritengo che non sia moralmente giusto (e in questo mi associo all'onorevole Cavallari) che i contribuenti che hanno fatto il loro dovere nei termini previsti dalla legge, che hanno assolto il loro debito di imposte, vedano, a distanza di anni, che coloro che non hanno fatto il loro dovere, che hanno avuto la disponibilità del capitale, che hanno lucrato gli interessi, vengono beneficiati per quanto riguarda le penalità.

Dal punto di vista della morale tributaria, non possiamo assolutamente accogliere una proposta che sani una situazione di fatto, ed anzi dobbiamo auspicare che questi renitenti a un dovere civico, quale è quello di contribuire alle spese della collettività, cadano inflessibilmente sotto l'azione della finanza statale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

ROSINI. Mi permetto di sottoporre ai colleghi il seguente ordine del giorno:

«La IV Commissione permanente, udita la relazione dell'onorevole Vicentini sul disegno di legge n. 512 «Proroga dei termini per la ratifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio»; ritenuta la necessità della proroga stabilita dall'articolo 1 del progetto; auspicando che l'Amministrazione elimini le cause che rendono lenta e insufficiente la sua azione, si da richiedere le proroghe dei termini di prescrizione; delibera di passare alla discussione degli articoli».

Si sente parlare del fastidio che danno all'Amministrazione queste imposte che producono uno scarso gettito. Il relatore onorevole Vicentini ha detto che sarebbe ora che si eliminassero l'imposta progressiva sul patrimonio e quella straordinaria proporzionale pure sul patrimonio. Ma queste imposte, attraverso la rateazione, sono diventate vere e proprie imposte sul reddito.

D'accordo che queste imposte danno un gettito scarso e costano molto all'Amministrazione; però non è ammissibile che queste osservazioni si facciano sempre quando si tratta di imposte dirette, mentre quelle indirette sono viste con maggiore simpatia, il che non è giusto. Tutti noi dovremmo essere più attenti e considerare questo aspetto della questione.

Mentre sono d'accordo con quanto ha detto il collega onorevole Cavallari Vincenzo sul giudizio da dare in merito all'emendamento Alpino, mi chiedo: perché mai vi è questa attesa da parte degli evasori, di cui parlava l'onorevole Vicentini? Il fatto è che proroghe in materia sono state sempre concesse. Ora io non credo che si possano mettere sullo stesso piano una Amministrazione che, magari senza sua colpa, non riesce ad esaurire tutto il lavoro incombente entro un determinato termine ed il cittadino che dolosamente evade il tributo. Sia di fatto che queste continue proroghe del termine ingenerano nel contribuente la fiducia di poter a un certo momento sottrarsi al pagamento dell'imposta o alla pena. L'efficienza dell'Amministrazione è anche condizione che si realizzino quei principi, di carattere morale prima che politico, ai quali si richiama l'onorevole Cavallari Vincenzo.

In sostanza, col mio ordine del giorno intendo porre in evidenza la necessità che l'Amministrazione si metta in condizioni di rispettare il termine, in modo da non

dover chiedere al Parlamento continue proroghe.

PRESIDENTE. Sarà forse opportuna una modifica della forma dell'ordine del giorno, non essendo compatibile una autorizzazione con una deplorazione.

ANGIOY. La proposta dell'onorevole Alpino, in certo qual modo, ovviava gli inconvenienti lamentati dal collega onorevole Rosini. L'onorevole Alpino ha voluto osservare che, anche restando valide le ragioni addotte dall'onorevole Vicentini e ribadite dall'onorevole Rosini, se ci si propone il fine di colpire gli evasori, rimane il fatto che questi evasori avevano la previsione di essere colpiti entro il termine previsto dalla legge. Quindi siamo privati di questo strumento che concerne una inadempienza, volendo ovviare alla quale col riaprire i termini, si delude l'aspettativa morale. La proposta dell'onorevole Alpino, lasciando sempre la facoltà di accertare le manchevolezze, toglie però ogni parvenza di ragione all'Amministrazione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Oggi noi siamo chiamati a prorogare i termini per le rettifiche. Per gli accertamenti nuovi il termine scade alla fine del 1955. Quindi la questione che ella prospetta non si pone in questo momento.

ANGIOY. Noi oggi riapriamo per una ragione morale i termini per le rettifiche. Ma in sostanza non penso che sia il caso di indebolire tali ragioni morali mettendoci dalla parte del torto. Io pregherei l'onorevole Rosini di ritirare il suo ordine del giorno, che sarebbe ovvia' o dalla proposta dell'onorevole Alpino. Certo è che non si può approvare la proposta del Governo e nello stesso tempo deplorarla.

VICENTINI, *Relatore*. Ho già detto che, per quanto riguarda la riapertura dei termini per le nuove denunce, io sono contrario.

Per quanto riguarda invece le proroghe, al 31 dicembre 1955 per la rettifica, e al 31 dicembre 1956 per l'accertamento degli evasori da parte degli uffici, sono perfettamente d'accordo.

SELVAGGI. I termini per la rettifica sono scaduti il 31 dicembre 1953. Io contesto la legittimità della riapertura dei termini.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A fine giugno 1953, quando al Governo si è prospettata la necessità di una proroga dei termini, la situazione amministrativa dell'imposta patrimoniale era la seguente: per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche, su 217.326 dichiarazioni, mi erano state



rettificate 187.447, quindi ne rimanevano ancora circa 30 mila. Posso assicurare l'onorevole Rosini che questo numero oggi è notevolmente diminuito: non è superiore alle 15-16 mila unità. Per l'imposta straordinaria sul patrimonio delle società ed enti morali, su 35.867 dichiarazioni ne risultano rettificate 26.561, rimanendone poco più di 9 mila. Gli accertamenti nuovi fatti ad iniziativa della finanza nei confronti degli evasori totali assommavano già a quasi 6 mila.

CAVALLARI VINCENZO. Onorevole Sottosegretario di Stato, può ella fornirci anche l'importo degli accertamenti?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un dato che non ho qui, ma glielo posso comunicare.

Va anche rilevato come l'impos'a in discussione introdotta col decreto legislativo del 29 marzo 1947, n. 143, successivamente ratificata dalla Costituente sotto l'impulso di una situazione particolarmente tesa per l'economia e la finanza italiana (si era nel periodo dello slittamento della lira sulla china dell'inflazione), rivelò subito ad una prima applicazione la necessità di un notevole rimaneggiamento. Sicché attraverso una lunga discussione parlamentare noi abbiamo avuto il testo unico definitivo solamente nel maggio 1950 (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203), e solo da allora poterono gli uffici organizzare un lavoro serio per la revisione delle denunce e la ricerca degli evasori.

Va tenuto presente, poi, che tra gli elementi che compongono il patrimonio, tutta la parte mobiliare, per la quale la possibilità dell'accertamento dipendeva particolarmente dal funzionamento dello schedario dei titoli azionari, ha richiesto una lunga opera di revisione e di messa a punto dello schedario stesso, che era in notevole arretrato per le vicende della guerra e del dopoguerra.

Per la parte immobiliare, gli uffici del catasto hanno intrapreso una lunga ed elaboratissima opera di classificazione del patrimonio immobiliare italiano, sulla quale mi basta solo richiamare la vostra considerazione dal momento che in ripetute occasioni ha avuto l'elogio di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Dopo poco più di 3 anni l'Amministrazione finanziaria è riuscita ad avere una posizione di sospesi in attesa di definizione di poco più di 20 mila denunce come contribuenti singoli e di poco meno di 9 mila denunce come contribuenti collettivi.

In queste condizioni, e se si tiene presente che gli uffici a questo lavoro straordinario hanno dovuto accumulare il lavoro ordinario di riorganizzazione nonché quello di amministrazione corrente del settore delle imposte dirette, mi pare che bisognerebbe essere almeno alquanto audaci per sottoscrivere l'ordine del giorno Rosini.

Per quanto riguarda poi la legittimità della proroga, va tenuto presente che la Costituzione vieta la retroattività della legge solamente in materia penale. Ora non credo che noi siamo ancor oggi, nell'anno di grazia 1954, ancorati a quella concezione degli economisti o degli amministrativisti di un secolo fa, che ritenevano i rapporti tributari come restrittivi della libertà personale e consideravano il tributo *nota captivitatis*. D'altra parte, la nostra prassi legislativa di questi anni ci dà l'opportunità di incontrare provvedimenti la cui efficacia è stata prorogata con effetto retroattivo. Non citerò, ad esempio, la legge sui profitti di regime perché non voglio urtare la suscettibilità di nessuno in questo momento; ma mi basterà una legge sulla quale tutti abbiamo portato il nostro contributo recentemente, quella dei diritti casuali, che è stata, come tutti sanno, prorogata con effetto retroattivo dal 1° novembre 1953.

In sostanza, qui siamo in materia finanziaria, in materia non penale, che, sola, la Costituzione esclude dal principio della retroattività; e siamo davanti ad una prassi che è stata altre volte applicata. Inoltre il termine, che oggi si propone di prorogare e che sarebbe scaduto il 31 dicembre ultimo scorso, non è il termine per gli accertamenti nuovi, ma solo quello per le rettifiche: cosicché se noi non addivenissimo a questa proroga, avremmo la situazione anomala che mentre il fisco può continuare a perseguire gli evasori totali, sarebbe nella impossibilità di rivedere la denuncia di un evasore parziale che, avendo ad esempio un patrimonio di 100 milioni, avesse denunciato solamente poco più del minimo imponibile, commettendo un atto non meno riprovevole di quello dell'evasore totale. Evidentemente sarebbe questa una stortura non solo di carattere morale, ma anche di carattere sociale e politico, oltre che giuridico, che il legislatore non può compiere. È vero che col decorso dei termini si può supporre l'acquisizione di un diritto da parte del cittadino alla definitività della situazione giuridico-economica, ma è anche vero che, non ostando una norma costituzionale, l'interesse pubblico deve prevalere sull'interesse privato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

Non credo di dover spendere molte parole sull'emendamento dell'onorevole Alpino se non per ricordare che ai contribuenti fu offerta, nel gennaio del 1954, con la legge sulla perequazione tributaria, la possibilità di mettersi in regola. Ormai — per ripetere le parole del Ministro onorevole Vanoni — la vacanza fiscale è finita: tutti i contribuenti hanno avuto un termine di quattro mesi dalla entrata in vigore di quella legge per potersi mettere in regola e basta.

Quanti sono stati gli evasori, agli effetti dell'imposta progressiva sul patrimonio, che si sono giovati di questa disposizione? Purtroppo sono stati molto pochi. Basterebbe questo rilievo a renderci enormemente scettici anche sulla portata pratica dell'emendamento dell'onorevole Alpino; per questo pregherei il proponente di ritirarlo.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere dall'onorevole Rosini se insiste sul suo ordine del giorno.

ROSINI. Il mio ordine del giorno è un invito all'Amministrazione finanziaria affinché, per l'avvenire, cerchi di essere più sollecita nei confronti degli inadempienti.

Dal momento che il Governo mi assicura che darà questo impulso, non insisto e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 recita:

«I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione».

L'onorevole Alpino ha presentato a tale articolo il seguente emendamento aggiuntivo:

«Sono inoltre prorogati al 31 dicembre 1954 i termini per le denunce o le rettifiche dei cespiti da parte dei contribuenti, in esenzione delle sovrattasse e penalità previste».

Vi è anche il seguente emendamento dell'onorevole Selvaggi:

«Sopprimere all'articolo 1 le parole: col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e».

Prego il relatore di esprimere il suo parere su questi emendamenti.

VICENTINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ad entrambi. Vorrei fare osservare all'onorevole Selvaggi che, togliendo quell'inciso, significherebbe premiare gli evasori parziali per riservare agli uffici soltanto la possibilità di perseguire gli evasori totali.

Mi pare che non sia intenzione dell'onorevole Selvaggi premiare coloro che fanno denunce infedeli, e togliere all'Amministrazione la possibilità di una rettifica.

Per queste ragioni, mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Quale è il parere del rappresentante del Governo?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi richiamo alle argomentazioni già svolte, ed aggiungo un'ultimo argomento.

Il testo originario stabiliva un limite minimo di consistenza patrimoniale al di sotto del quale il contribuente non era tenuto alla denuncia; si può dunque capire la mancata denuncia totale, derivante, per esempio, da un'errata valutazione in buona fede della propria consistenza patrimoniale. Ma un altro trattamento merita l'evasore parziale. Questi è colui che molto spesso ha fatto una denuncia qualsiasi molto al di sotto del vero tanto per obbedire formalmente al precetto della legge, ma con l'intenzione di evadere. Costui oggi si vedrebbe agevolato dalla impossibilità della finanza di perseguirlo. Dal punto di vista morale è certo più grave la responsabilità del contribuente che, pur eseguendo formalmente il comando della legge, occulta in gran parte la consistenza del proprio patrimonio, di quella di colui che, credendosi in buona fede al di sotto del minimo stabilito dalla legge, non ha presentato nessuna denuncia.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Non mi nascondo l'importanza degli argomenti giuridici prospettati dall'onorevole Selvaggi: dal punto di vista del diritto egli ha perfettamente ragione, poiché non si proroga un termine già scaduto. Però anche i motivi che sono stati opposti dal rappresentante del Governo hanno il loro peso e trovano la loro giustificazione.

Quello che tuttavia desidero sottolineare è che in tale questione non ci troviamo di fronte a una questione soltanto giuridica, ma anche di carattere morale e politico. Quando l'onorevole Selvaggi dice che non è giusto riconoscere la negligenza dello Stato e che di tale negligenza subisca le conseguenze il pri-

vato, evidentemente afferma un'altra cosa, che può anche riscuotere la nostra approvazione, come è provato dall'ordine del giorno Rosini. Però ritengo che il concretare questo nostro giudizio in un provvedimento il quale, in sostanza, va a vantaggio degli evasori parziali, sia un agire non giusto nei confronti della collettività.

Il giudizio che diamo circa la negligenza dello Stato è un giudizio politico: politicamente criticiamo la pubblica Amministrazione e il Governo, perché, nei termini prescritti, non hanno compiuto il loro dovere; però non possiamo renderci corresponsabili nel creare agli evasori parziali una situazione che, oltre ad essere di favore rispetto a quella degli evasori totali, crea una grave ingiustizia che dal punto di vista morale non è ammissibile. Quindi, ripeto, se la questione la guardiamo dal punto di vista morale e politico, sono d'accordo sia con i rilievi generali e sia con la critica politica che noi abbiamo mosso; però stando così le cose non vediamo come non si possa approvare la proroga richiesta per dar modo agli uffici di provvedere a queste rettifiche delle denunce presentate dai contribuenti. Per questi motivi, io e i colleghi della mia parte politica siamo favorevoli al testo dell'articolo trasmesso dal Senato.

GRIMALDI. Gli stessi dati apportati dal Sottosegretario di Stato per le finanze, circa le rettifiche fatte della quasi totalità delle dichiarazioni, implicano l'abitudine invalsa dagli uffici di rettificare tutte le dichiarazioni. In conclusione, il contribuente sa che, anche quando ha fatto la dichiarazione esatta, è sottoposto all'incubo dell'accertamento per un ulteriore periodo di tempo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se ha detto la verità, l'incubo non ha ragione di essere.

GRIMALDI. Ancora: se l'accertamento deve fotografare la situazione al 1947, come possiamo essere tranquilli che gli uffici possano farlo esattamente 7 anni dopo?

PRESIDENTE. Procediamo allora all'approvazione dell'articolo 1 per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 fino alla parola « scadono »:

« I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole che l'emendamento dell'onorevole Selvaggi mira a sopprimere:

« col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo:

« col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione ».

(È approvata).

Pertanto l'articolo 1 risulta approvato nel testo del quale precedentemente ho dato lettura.

C'è ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Alpino:

« Sono inoltre prorogati al 31 dicembre 1954 i termini per le denunce o le rettifiche dei cespiti da parte dei contribuenti, in esenzione dalle sovrattasse e penalità previste ».

ALPINO. Ho proposto questo emendamento per motivi tecnici, che credo di avere già illustrato chiaramente: essendosi cioè creata una situazione straordinaria nuova, ho pensato che si potessero riaprire i termini per i contribuenti, per una considerazione pratica: quando parliamo degli evasori, devo ricordare che ci sono gli evasori teorici, ma quegli effettivi sono quelli che si scoprono, e questi non sono tanti, anche perché il Sottosegretario di Stato ha accennato alla scarsità delle dichiarazioni nuove e suppletive. È esatto: perché chi può essere scoperto ha provveduto in tempo. Quelli che non hanno provveduto sono quelli che non sono bene « documentati ». Mi pare che, in considerazione che una certa massa di evasori esiste e che si mantiene tale nonostante la proroga dei termini, sarebbe stata cosa conveniente riaprire questo termine; in modo che sotto l'impero di fattori morali che, nel frattempo sono maturati, una parte di coloro che non hanno fatto il loro dovere si facciano avanti in quel chiarimento di posizione che altrimenti troppo sovente il fisco non è in grado di fare. L'opportunità di ciò mi è stata prospettata da commercialisti e tributaristi del mio collegio elettorale. Ma dal momento che queste considerazioni di carattere tecnico sono state posposte a ragioni morali dichiaro di ritirare il mio emendamento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

**PRESIDENTE.** Passiamo allora ai successivi articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 2.**

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1954 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1847, è ripartito in rate bimestrali uguali entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1958 per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'Ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

(È approvato).

**ART. 3.**

Il primo comma dell'articolo 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al Capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

(È approvato).

**ART. 4.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

(È approvato).

**ART. 5.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954.

(È approvato).

**ROSINI.** Mi permetta il Presidente di fare una breve dichiarazione di voto sulla presente legge: io e i colleghi del mio gruppo parlamentare abbiamo sostenuto il testo del Governo ed abbiamo votato contro gli emendamenti proposti dai colleghi onorevoli Selvaggi ed Alpino. Tuttavia ci asterremo dal votare il provvedimento stesso non perché lo riteniamo illegittimo o perché riteniamo che il Governo abbia delle responsabilità politiche, che sono semmai del Parlamento, ma perché la responsabilità è giusto che sia della maggioranza e non della minoranza.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge del senatore Sturzo: Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (495).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Sturzo: Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.

L'onorevole Berzanti ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

**BERZANTI, Relatore.** La proposta di legge del senatore Sturzo è volta a favorire le medie e piccole imprese industriali, con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno, attraverso provvedimenti che favoriscono il credito alle medie e piccole imprese. La proposta di legge in esame tende a colmare alcune lacune che esistono attualmente nella legislazione riguardante il credito alle medie e piccole imprese industriali, e intende instaurare — sia pure per un periodo transitorio — una disciplina particolare a favore delle imprese medie e piccole del Mezzogiorno e delle isole con prestiti di durata non inferiore a un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

La proposta di legge consta di due parti. Per quanto riguarda la prima, vi è una disposizione con cui si tende ad elevare il li-

mite massimo del credito per ogni singola impresa, portandolo dai 15 milioni stabiliti dalla legge 15 dicembre 1947, n. 1419, ai 50 milioni che costituiscono il limite massimo disposto con l'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445 (quella che riguarda la costituzione degli istituti regionali di credito alle medie e piccole industrie).

Per mettere questi istituti in grado di adempiere alle finalità perseguite, il senatore Sturzo propone che essi siano ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, istituito dalla legge 25 luglio 1952, n. 949; e, al fine di rendere possibile tale finanziamento, viene stabilito che esso può aver luogo anche attraverso l'assunzione da parte di detto Istituto centrale per il credito a medio termine, di serie speciali di obbligazioni che le sezioni speciali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna potranno emettere nel limite di quattro miliardi per quanto riguarda la sezione speciale della Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e un miliardo per il Banco di Sardegna.

Nella proposta di legge è anche disposta la proroga del termine del 1° gennaio 1956 (stabilito dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298) al 1° gennaio 1958. Occorre precisare, a questo riguardo, che proprio con la citata legge 11 aprile 1953 fu disciplinato il credito alle medie e piccole industrie del Mezzogiorno e delle isole, mediante attribuzione all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.) all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) e al Credito industriale sardo (C. I. S.) dei compiti che prima sostanzialmente erano disimpegnati dalle sezioni speciali della Banca nazionale del lavoro, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Con quella legge fu stabilito che a partire dal 1° gennaio 1956 i fondi concessi a queste sezioni speciali dovessero, via via che rientravano, essere versati rispettivamente all'I. S. V. E. I. M. E. R., all'I. R. F. I. S. e al C. I. S. Ora il senatore Sturzo ritiene opportuno prorogare questo termine di due anni.

Altra innovazione importantissima della proposta di legge al nostro esame è quella che dà la possibilità, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge, alle sezioni speciali degli istituti di credito, di operare prestiti di durata non inferiore a

un anno per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, che si rendono necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura delle imprese industriali medie e piccole.

Va aggiunta la possibilità che i crediti, che le sezioni vengono ad avere a seguito di questi prestiti, siano garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. Inoltre detti crediti sono garantiti da privilegio con il grado indicato dall'articolo 2778, n. 3, del codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti. Vengono fatti salvi i diritti dei terzi sulle cose, e il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato, ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del codice civile. Questo perché, nella discussione che si è svolta al Senato, si è rilevata l'opportunità che quanto meno i salari e le mercedi dei dipendenti non fossero postposti con la costituzione di questo privilegio.

L'ultimo articolo non faceva parte della proposta del senatore Sturzo, ma fu aggiunto in sede di discussione dalla competente Commissione del Senato. Si tratta di un articolo che estende alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole imprese industriali i vantaggi tributari previsti dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Queste agevolazioni tributarie vengono altresì estese, in quanto applicabili, agli altri istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Questo, in sostanza, il contenuto della proposta di legge sottoposta al nostro esame.

Nel testo originario della proposta di legge stessa non era previsto il Banco di Sardegna, in quanto tutte le agevolazioni previste erano dirette esclusivamente al Mezzogiorno e alla Sicilia. Ma la Commissione del Senato ha aggiunto il Banco di Sardegna alle sezioni speciali degli altri istituti. Senonché questo fatto porta una incongruenza, che è la seguente.

Innanzitutto, il Banco di Sardegna non è un istituto abilitato al credito a medio termine: è uno degli istituti che può fare solo prestiti a breve scadenza.

In secondo luogo, nell'articolo 1 è detto che alle operazioni effettuate dalle sezioni speciali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Ora, mentre tale dizione è esatta per quanto riguarda il Banco di Napoli e il

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

Banco di Sicilia, è assolutamente inesatta nei confronti del Banco di Sardegna, il quale non effettua nessuna operazione ai sensi di quella legge; ragione per cui, volendo mantenere fermo lo spirito della proposta di legge, si pone il problema di sostituire al Banco di Sardegna un altro istituto che praticamente oggi esiste e che svolge questa operazione, vale a dire il Credito industriale sardo (C. I. S.). Ciò forma oggetto di un emendamento che illustrerò più tardi.

**PRESIDENTE.** Prima di aprire la discussione generale, prego l'onorevole Semeraro Gabriele della X Commissione permanente (Industria) di illustrare il parere della Commissione stessa sul presente disegno di legge, giusta comunicazione pervenutami dal Presidente della Commissione dell'Industria.

**SEMERARO GABRIELE.** La X Commissione permanente (Industria) mi ha commesso il gradito incarico di riferire in maniera succinta, ai colleghi della IV Commissione, il proprio parere sulla proposta di legge del senatore onorevole Sturzo riguardante il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel mezzogiorno d'Italia.

La quasi totalità della Commissione è stata favorevole a questo provvedimento; dico la quasi totalità perché l'onorevole Zerbi si astenne, asserendo trattarsi di un provvedimento oneroso. L'onorevole La Malfa si dichiarò contrario al provvedimento, asserendo che questa iniziativa del senatore onorevole Sturzo tradiva gli interessi dei piccoli e medi operatori industriali del Mezzogiorno.

Dal 1947 al 1950 sono state varate alcune leggi in favore delle industrie meridionali, limitatamente però ai nuovi impianti e all'ammodernamento dei vecchi impianti. La innovazione principale di questa proposta di legge è nel fatto che ora si è arrivati al credito di esercizio.

I piccoli operatori economici del Mezzogiorno si sono sempre sentiti lesi moralmente e materialmente: moralmente perché, essendo piccoli operatori, non sempre sono trattati bene presso gli uffici dove si recano; materialmente perché non sempre riescono ad ottenere il credito. L'onorevole La Malfa si preoccupava che avremmo avuto due categorie: una che avrebbe pagato interessi con tasso determinato e l'altra il tasso normale degli istituti di credito. Ma gli fu osservato che a questo credito possono rivolgersi tutti.

Non vanno sottovalutati tanto il problema economico che il problema sociale: i piccoli frantoiani nel periodo della raccolta del-

l'uva molte volte non ottengono quel credito di esercizio che è necessario per far lavorare le loro maestranze. Con questo provvedimento, soprattutto perché è garantito il credito di esercizio sui prodotti da trasformare, si avrebbe la possibilità di dar lavoro a migliaia di persone.

Ripeto che tutta la Commissione industria e commercio, ad eccezione degli onorevoli Zerbi e La Malfa, concordò sulla necessità di approvare la proposta di legge in esame. Spero che i colleghi della Commissione finanze e tesoro saranno dello stesso avviso e vorranno con questo provvedimento venire incontro alle necessità delle piccole e medie industrie e al bisogno di lavoro della manodopera disoccupata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAIATI.** Io penso che la proposta, per il nome del presentatore e per il parere favorevole della Commissione dell'industria, ci viene già con titoli validi di affidamento.

Noi abbiamo il dovere di assecondare gli sforzi della piccola e media industria, e questa proposta di legge ci offre finalmente uno strumento adatto alla bisogna.

Su di essa non abbiamo alcuna riserva da fare. È vero che con questo modesto fondo non si può affrontare radicalmente il problema. Ma noi salutiamo il provvedimento come un primo passo e soprattutto come un impegno per l'avvenire.

**VICENTINI.** Mi dichiaro favorevole al provvedimento, salvo alcune modifiche che sarebbe necessario apportare, relative alla sostituzione del Credito industriale sardo al Banco di Sardegna, perché meglio qualificato alle operazioni creditizie di tal genere.

Osservo solo all'onorevole Caiati che questa è la dimostrazione che lo Stato viene incontro alle necessità del Mezzogiorno; aggiungo però che il provvedimento postula anche un certo concorso di buona volontà da parte dei beneficiari.

**TURNATURI.** Concordo completamente con le dichiarazioni fatte dai colleghi onorevoli Caiati e Vicentini. Desidero solo sottolineare che questo provvedimento tende soprattutto a favorire lo sviluppo dell'iniziativa privata a cui faceva appello l'onorevole Vicentini. Questo è un provvedimento attesissimo dai piccoli e medi produttori, da coloro cioè che costituiscono la spina dorsale di un sano ordinamento sociale. Assicuro l'onorevole Vicentini che il Mezzogiorno appropiterà di questa legge e mi auguro che altre provvidenze se-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

questa è la strada giusta per avviare a soluzione il problema della industrializzazione del Mezzogiorno.

Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole La Malfa, io credo che possano essere tacitate, esprimendo la speranza che il Governo aumenti gli stanziamenti a favore dei citati istituti di credito.

ASSENATO. Non c'è dubbio che il provvedimento vada a favore delle piccole e medie industrie. Però dobbiamo constatare che viene appropriata una progrediente restrizione del credito sul Mezzogiorno; sicché molte medie e piccole industrie sono costrette a ricorrere agli scontisti presso le banche, pagando interessi di usura.

Un programma governativo attuato dalla Banca d'Italia da più di 4 anni, tenacemente seguito, ha portato alla riduzione della circolazione nelle province del Mezzogiorno, mentre ha determinato un progrediente sviluppo della circolazione nelle regioni dove vi sono i grandi complessi industriali. Questa è la verità.

Allora noi dobbiamo stare molto attenti al modo in cui verrà adoperato questo apprezzabile strumento, altrimenti finirà che se si procede ancora con la deflazione nelle province meridionali per non determinare un aumento della circolazione si determinerà una riduzione della normale applicazione di credito nelle province stesse. Questo è il pericolo che dobbiamo segnalare al Governo. Ci dovrà essere un aumento della circolazione, altrimenti quello che sarà concesso in applicazione di questa legge sarà stato negato dall'altra, aggravando la situazione delle medie e piccole aziende. Noi vogliamo una parola dal Governo: se il credito va in aumento del volume prestabilito o se vi è il rischio della detrazione. Io prego la Commissione che sia posta fine a questa manovra di strozzamento del Credito nel Mezzogiorno che è in atto e che viene confermata dalle statistiche.

SELVAGGI. Sono d'accordo sul provvedimento, pur avendo qualche perplessità per quanto riguarda l'articolo 5.

La mia preoccupazione è quella già prospettata dall'onorevole Assenato, e vorrei che il Governo ci tranquillizzasse su questo punto: se cioè questo credito sostituisce quel misero credito di cui la piccola industria gode attualmente, o se, viceversa, va in aggiunta a quello.

Vorrei rispondere all'onorevole Vicentini che la capacità di iniziativa non manca nel Mezzogiorno. D'altronde la piccola industria meridionale non ha mai avuto le protezioni

e i dazi di cui hanno goduto quelle settentrionali, né ha avuto la possibilità di attingere al credito e al risparmio.

ASSENATO. Vorrei che nell'attuazione dell'articolo 4 la dizione di « prestiti di durata non inferiore a un anno » non si traducesse in « non superiore ». Dico questo perché molte volte provvedimenti che adottano questo termine, vengono attuati in senso rovesciato. Il nostro augurio è che questa disposizione venga attuata rigidamente.

VICENTINI. Per tranquillità dell'onorevole Assenato debbo dire che questo provvedimento fu da me patrocinato quando ero Sottosegretario di Stato.

Siccome l'articolo 4 fa riferimento al ciclo produttivo, si poteva dare il caso che una banca restringesse al ciclo produttivo — che può essere inferiore a un anno — l'operazione di credito, e quindi inducesse il cliente ad attingere alle fonti del credito ordinario. Si è voluto dire « non inferiore a un anno » proprio per dare, oltre alla possibilità di avere il credito di esercizio per il tempo richiesto dal ciclo produttivo, anche un maggiore respiro dal punto di vista psicologico per le attività aziendali. Ecco il motivo dell'introduzione dell'inciso « non inferiore a un anno », che quindi postula necessariamente la necessità di allungare, ma non di abbreviare il termine.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tanta unanimità di consensi mi esime dall'aggiungere molte parole per dire che il Governo non solo non si è opposto alla presa in considerazione di questa proposta di legge, ma, come ha già ricordato l'onorevole Vicentini, ha concorso affinché la proposta di legge potesse raggiungere gli scopi che si prefigge.

In ordine alle osservazioni fatte dall'onorevole Assenato, debbo dire che il Governo si è reso conto della difficoltà che incontrano i piccoli operatori — specie nel Mezzogiorno e nelle isole — nel trovare il credito necessario per il potenziamento e per l'esercizio delle loro aziende. Ne è prova il fatto che il Governo, con la legge 11 aprile 1953, n. 298, ha inteso sveltire l'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare.

A quel provvedimento si aggiunge ora la proposta di legge in esame. Debbo dire che il Governo e il Parlamento hanno apprestato gli strumenti, dando a questi strumenti i mezzi necessari per raggiungere i loro fini; mezzi che per il momento si giudicano sufficienti e che potranno anche, in seguito, essere

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

allargati. La possibilità che gli istituti hanno di riscontare le loro operazioni presso l'Istituto centrale del credito a medio termine (che ha possibilità vastissime: 60 miliardi di lire) sta a dimostrare che gli strumenti predisposti hanno la possibilità di svolgere una benefica azione nel settore industriale.

Gli è che questi strumenti sono affidati agli uomini. Noi ci auguriamo che gli uomini che sono a capo di questi organismi non deludano le nostre aspettative.

Anche recentemente ho invitato i dirigenti degli accennati istituti a non ipotecare quasi tutta l'Italia per concedere qualche finanziamento, ma a lasciare lo spazio necessario affinché, accanto al credito a medio termine, sia sempre possibile poter collocare il credito ordinario.

Potrei ricordare all'onorevole Assennato che cinque anni fa approvammo la costituzione del Banco di Sardegna: orbene, il Banco di Sardegna ancora oggi non funziona. Ho voluto ricordare questo fatto per dire che non tutto dipende dal Governo, ma dipende anche dalla capacità degli uomini e dalla loro buona volontà. Occorre che gli appositi strumenti siano vivificati dagli uomini.

Non ho niente altro da aggiungere: solo confermo il proposito del Governo di attendere al potenziamento di tutte le iniziative, approntando strumenti sempre più idonei alle situazioni che si presentano.

ASSENNATO. Ho chiesto di essere rassicurato che l'attuazione di questa legge non attenui in minima parte l'attuale godimento del credito ordinario da parte delle piccole e medie aziende.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è il proposito della legge. Ma non mi sento di poter assicurare che i vari istituti di credito abbiano ad agire secondo i nostri intendimenti.

ASSENNATO. Si tratta soltanto della Banca d'Italia.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, ogni zona ha un istituto. Noi possiamo svolgere un'opera di incitamento, possiamo mettere a disposizione la possibilità di risconto delle operazioni dei vari istituti ma l'esame delle singole situazioni rientra nella responsabilità dei dirigenti bancari. Noi possiamo accettare l'invito che, con un più largo risconto, sia possibile a tali istituti disporre dei mezzi necessari per sovvenire alle necessità.

ASSENNATO. L'unico istituto che non risconta presso la Banca d'Italia, nel Mezzo-

giorno, è il Banco di Napoli, sicché lo strumento che regola il credito è nelle mani del Governatore della Banca d'Italia.

Io credo di poter concludere così: il Governo faccia in modo che i dirigenti dell'istituto di emissione non siano eccessivamente ristretti nell'esercitare il risconto normale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sta bene.

ASSENNATO. Ad ogni modo, si tratta di provvidenze che vanno in aggiunta al credito ordinario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

L'articolo 1 recita:

«Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa».

BERZANTI, *Relatore*. Ci sono due emendamenti aggiuntivi, rispettivamente degli onorevoli Selvaggi e Alpino nonché dell'onorevole Pirastu. Il primo è così formulato: «Tale disposto si applica anche alle operazioni effettuate a favore delle medie e piccole industrie dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale del Banco di Sardegna, fintanto che non sarà effettivamente operante il credito industriale sardo, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298». L'altro, quello dell'onorevole Pirastu, è così formulato: «Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengano effettuate dal Credito industriale sardo».

A proposito dell'emendamento Selvaggi, rilevo che la Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale del Banco di Sardegna è stata formalmente soppressa con l'articolo 10 della legge 11 aprile 1953, n. 298 (quella istitutiva del Credito industriale sardo-C. I. S.). Sicché, secondo me, la formulazione più esatta è quella dell'onorevole Pirastu, con riferimento al Credito industriale sardo.

SELVAGGI. Concordo con questa ultima formulazione, riconoscendo giusto il rilievo del relatore e non rivestendo del resto im-



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

portanza la designazione dell'istituto, ma lo scopo.

DE MARTINO CARMINE. Direi che la questione potrebbe essere risolta in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Per il primo articolo ci dobbiamo pur mettere d'accordo sull'istituto da designare. Per il resto basterà il coordinamento.

BERZANTI, *Relatore*. Per ragioni di procedura la sostituzione del nuovo istituto al Banco di Sardegna non può esser fatta nell'articolo, ma deve essere aggiunto un nuovo comma, che potrebbe essere benissimo quello proposto dall'onorevole Pirastu.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione. Pongo in votazione le seguenti parole dell'articolo 1:

« Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

*(Sono approvate).*

Pongo in votazione le parole: « e il Banco di Sardegna ».

*(Non sono approvate).*

Pongo in votazione le restanti parole dell'articolo:

« effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa ».

*(Sono approvate).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pirastu:

« Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengano effettuate dal Credito industriale sardo ».

*(È approvato).*

Pertanto l'articolo 1 resta così definitivamente formulato:

« Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secon-

do le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo ».

Passiamo all'articolo 2. Secondo quanto già detto a proposito dell'articolo 1, al 1° e al 2° comma dell'articolo in esame le parole « Banco di Sardegna » sono sostituite dalle altre « Credito Industriale Sardo ».

Do lettura dell'articolo 2 così modificato:

« Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il credito Industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

« Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958 ».

ROSINI. Di questo articolo io propongo la soppressione, perché mi pare che il prolungamento di due anni di questo termine, mentre non espande affatto il credito e quindi non dà nessun beneficio sostanziale all'economia meridionale, viene a danneggiare l'Isveimer, di cui all'articolo 12 della detta legge, in contraddizione con i fini cui mira la proposta.

BERZANTI, *Relatore*. Non condivido la proposta di soppressione: anzitutto perché con questa proroga si tende ad ovviare ad un inconveniente che certamente si sta verificando in conseguenza del fatto che l'entrata in fun-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

zione di questi due istituti, I. S. V. E. I. M. E. R. ed I. R. F. I. S., richiede un certo tempo.

Ora, se noi vogliamo che questa legge possa immediatamente avere la sua efficacia, non possiamo non tener conto di questa situazione; ed è appunto di questo che si preoccupava il senatore onorevole Sturzo quando, tenuto anche conto che i due nuovi istituti non hanno diramazioni periferiche sufficienti a svolgere proficuamente questa attività, suggerì di mantenere ancora in vita per due anni le sezioni speciali già esistenti.

Faccio presente che noi abbiamo già approvato l'articolo 2 con il quale si autorizza l'Istituto centrale per il credito a medio termine a finanziare le due sezioni. Se avessimo voluto sopprimere tali sezioni, non avremmo dovuto attribuire a queste sezioni moriture la possibilità di finanziamento. Tanto più che il finanziamento diveniva concreto, in quanto è stabilito che potranno essere emesse, da parte di queste sezioni, delle serie di obbligazioni per l'ammontare di 11 miliardi.

Per queste ragioni io esprimo avviso contrario all'emendamento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lascio alla Commissione l'opportunità di comportarsi come meglio creda. Sostanzialmente il senatore onorevole Sturzo, proponendo la proroga della vita delle due sezioni, credo che avesse voluto intendere di offrire maggiori possibilità agli operatori meridionali, quasi che, attraverso la concorrenza tra questi istituti, fosse maggiormente possibile agli operatori di ottenere il credito.

Non sono però prive di valore le osservazioni dell'onorevole Rosini, per cui il Governo si rimette alla Commissione.

CAIATI. Dichiaro che nella sostanza non sarei contrario alla soppressione dell'articolo 3. Ho però la preoccupazione che si possa riaprire al Senato una discussione che potrebbe ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, il che non gioverebbe alle aspirazioni dei piccoli e medi industriali che attendono di potersi avvantaggiare dei benefici previsti dalla proposta di legge.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento.

TURNATURI. La soppressione dell'articolo 3 turba l'equilibrio della proposta di legge, e pertanto voto contro la soppressione proposta dal collega Rosini.

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Rosini, sull'emendamento?

ROSINI. Insisto.

DE MARTINO CARMINE. Nell'articolo successivo si parla di prestiti di durata non

inferiore a un anno. Quindi, vi sono due tesi in contrasto. Se si aderisce a quanto ha detto l'onorevole Assennato, è preferibile che lo articolo 3 non sia soppresso, altrimenti si perde il periodo di due anni per alimentare i fondi necessari per i prestiti a non eccessiva breve scadenza.

ASSENNATO. Mi vengono attribuite dichiarazioni che non ho fatto. Io non ho parlato dell'articolo 3.

DE MARTINO CARMINE. Ella, onorevole Assennato, ha detto di auspicare che la legge non venga applicata restrittivamente.

ASSENNATO. Nell'intensità, non nel tempo.

ROSINI. Ritengo che vi sia un equivoco. Qui si parla di quelle somme che vengono alimentate dal fondo di garanzia, e pertanto finché non si esaurirà quell'attività creditizia, non ritornerà nulla all'I. S. V. E. I. M. E. R. Io voglio evitare che anche quelle somme che si rendono libere non affluiscono all'I. S. V. E. I. M. E. R. per effetto dell'articolo 3.

BERZANTI, *Relatore*. Vorrei rendere chiara la portata dell'articolo e quindi le conseguenze che comporta la sua soppressione.

L'articolo 3 dice: « Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958 ».

Ora, l'articolo 37 della legge del 1953 a sua volta dice: « A partire dal 1° gennaio 1956, con provvedimenti del Ministro del tesoro... saranno annualmente versate nel fondo speciale istituito presso l'I. S. V. E. I. M. E. R., l'I. R. F. I. S. e il C. I. S., le somme che si renderanno disponibili del fondo di garanzia... ».

Quindi, praticamente dal 1° gennaio 1956 vanno estinguendosi queste sezioni speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo precedentemente letto. Coloro che condividono l'opinione dell'onorevole Rosini, che propone la soppressione dell'articolo, voteranno contro.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione, sempre con l'avvertenza che alle parole « Banco di Sardegna » vengono sostituite le altre « Credito industriale sardo » e ciò agli articoli 4, 5 (primo comma) e 6 (primo comma).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

## ART. 4.

Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

(È approvato).

## ART. 5.

I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché quelli del Credito industriale sardo nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. L'estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile.

(È approvato).

## ART. 6.

Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Il primo, firmato dagli onorevoli Caiati, Sedati, Lombardi Ruggero, Cavallari Vincenzo, De Martino Carmine, Walter, Cavallaro Nicola, Assennato, Turnaturi, Chiaramello, Belotti, Selvaggi, Guggenberg, è del seguente tenore:

« La IV Commissione, (Finanze e tesoro) considerate le ragioni che giustificano un intervento dello Stato per la tutela delle piccole e medie industrie nel Mezzogiorno, fa voti che il Governo consideri la possibilità di dare continuità, attraverso un fondo patrimoniale, al funzionamento delle sezioni di credito industriale previste dalla legge in esame ».

L'altro, presentato dai deputati Assennato, Turnaturi, Belotti, Caiati, Cavallaro Nicola, Andò e De Martino Carmine, è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro invita il Governo ad esercitare la necessaria vigilanza perché le provvidenze previste dalla legge per il credito alle medie e piccole aziende industriali siano attuate in aggiunta all'esercizio attuale del credito ordinario per dette aziende, credito che si auspica venga sempre più incrementato attraverso una azione di sviluppo da parte dell'istituto di emissione ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Caiati come raccomandazione.

Con l'altro si invita il Governo a esercitare la necessaria vigilanza affinché le provvidenze previste dalla legge siano attuate in aggiunta all'esercizio attuale del credito ordinario. Mi sembra un invito estremamente generico ai fini che si vogliono conseguire. Lo accetterei come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Caiati.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1954

Pongo in votazione l'ordine del giorno Assennato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306. (282).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

L'onorevole Chiaramello ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente provvedimento è già stato approvato dalla nostra Commissione nella precedente legislatura (Atto della Camera n. 2921) e precisamente nella seduta del 22 ottobre 1952; ma purtroppo cadde al Senato per l'anticipato scioglimento di questo ramo del Parlamento.

È un provvedimento semplicissimo, che colma una lacuna con l'introduzione di alcune disposizioni che non erano state incluse nella legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

Io credo che tutti possiamo essere d'accordo sulla opportunità di venire incontro a questi grandi invalidi, anche perché non si tratta che di un onere limitato a 208 milioni. È un provvedimento attesissimo, che raccomando perciò all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000

per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno di superinvalidità stabilito dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

(È approvato).

ART. 3.

Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° ottobre 1952.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare alla seduta di domani la votazione a scrutinio segreto di questo e degli altri disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 21.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI